

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

44° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 26 APRILE 1983

Presidenza del Presidente FINESSI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifica della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, concernente difesa della genuinità del burro » (2174), d'iniziativa dei deputati Mora ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 365, 366, 370 e <i>passim</i>
CHIELLI (PCI)	368
CORDARA (DC)	369
LAZZARI (Sin. Ind.)	369
MARAVALLE, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	371
SASSONE (PCI)	366
TALASSI GIORGI (PCI)	371
VENTURI (DC), relatore alla Commissione	365, 366, 370
ZAVATTINI (PCI)	371

I lavori hanno inizio alle ore 17,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, concernente difesa della genuinità del burro » (2174), d'iniziativa dei deputati Mora ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, concernente difesa della genuinità del burro », d'iniziativa dei deputati Mora, Meneghetti, Zambon, Piccoli Maria Santa, Carlotto, Ferrari Silvestro, Pellizzari, Zuech e Stegagnini, già approvato dalla Camera dei deputati.

Nell'ordine del giorno figuro io come relatore, ma ho delegato a tale compito il senatore Venturi, che invito pertanto a riferire alla Commissione sul disegno di legge.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge è stata approvata dalla Commissione competente della Camera dei deputati all'unanimità in sede deliberante, dopo essere stata rielaborata da un Comitato ristretto.

Il senso del provvedimento è molto semplice: si tratta di interpretare meglio l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, sulla genuinità del burro. Ci sono state, infatti, diversità di interpretazione sulla de-

nominazione « burro », soprattutto per quanto concerne il prodotto ottenuto anche con l'impiego di creme provenienti dal siero di latte. Infatti, il NAS ha denunciato a suo tempo all'autorità giudiziaria numerose imprese casearie che avevano prodotto burro con creme di siero. L'autorità giudiziaria si è poi comportata nei vari casi in maniera diversa: in un caso ha assolto l'imprenditore perchè il fatto non costituiva reato in quanto anche le creme di siero provengono dal latte di vacca, e quindi non ha trovato irregolarità rispetto all'articolo 1 della legge n. 1526; in un altro caso è stato condannato l'imprenditore perchè aveva prodotto burro con grassi diversi da quelli derivati dal latte, considerando le creme di siero grassi diversi.

Allora, si tratta di chiarire questo problema in quanto le interpretazioni possono essere differenti a seconda che si considerino anche le creme ricavate dal latte di specie diverse di animali. È quindi giusto che si intervenga a chiarire e si distinguano queste creme dalle creme di siero ricavate dal latte di vacca unicamente mediante centrifugazione o affioramento.

Quindi, il disegno di legge si proporrebbe tre scopi. Innanzitutto si tratta di eliminare la diversità di interpretazione giurisprudenziale. In secondo luogo, occorre tutelare anche la produzione di burro ottenuto con creme di siero in quanto questa produzione rappresenta una quantità non inferiore al 25 per cento del burro di produzione nazionale; e c'è di più: la pratica della miscelazione della crema di siero viene largamente usata da tutti gli altri paesi della Comunità europea i quali producono circa il 42 per cento del nostro consumo di burro. Quindi, sarebbe ingiusto condannare i produttori italiani perchè producono burro con creme di siero quando invece consumiamo burro che è prodotto con questo metodo. La terza ragione che giustifica la proposta di legge è che bisogna procedere cercando di tutelare anche il burro nazionale in possesso di particolari requisiti e qualità.

Cosa si è fatto fino ad ora? Si è considerato « burro » tutto quello che viene pro-

dotto anche con la miscelazione delle creme di siero; si è considerata in questo modo non efficace la produzione nazionale, mentre vi è una necessità di classificazione di burro di qualità per quel burro i cui requisiti organolettici saranno stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello della sanità, comunque — s'intende — non nei confronti di burro ricavato da creme di siero esclusivamente estratte da latte di vacca mediante centrifugazione o affioramento.

Questa è la logica della proposta che vale come tale in merito ai problemi che sono insorti circa la legge n. 1526. Tale provvedimento che, ripeto, è stato approvato dalla Camera dei deputati all'unanimità attraverso una rielaborazione della proposta iniziale redatta da un Comitato ristretto, propongo che venga approvato anche dalla Commissione agricoltura del Senato.

P R E S I D E N T E. Ringrazio il senatore Venturi per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

S A S S O N E. Signor Presidente, anche se, come diceva il relatore, i nostri colleghi della Camera hanno approvato la proposta di legge, noto alcune perplessità e vorrei chiedere alcuni chiarimenti sia al relatore che al Governo prima che si giunga ad una decisione.

Innanzitutto, faccio presente che la proposta che è stata presentata alla Camera arriva al Senato all'ultimo momento, tenendo conto della situazione politica nella quale ci troviamo.

V E N T U R I, *relatore alla Commissione.* È stata però approvata dalla Camera dei deputati nel febbraio scorso.

S A S S O N E. Non mi sembra, del resto, un disegno di legge molto semplice perchè non è limitato alla questione inerente alle cause giudiziarie che si sono verificate. Quindi mi permetto di fare presenti alcune considerazioni, in quanto il Paese è un importatore di burro e questo

è un problema che riguarda i diversi impianti che ci sono in Italia: 3.750 impianti dell'industria lattiero-casearia che raccoglie e in parte lavora circa 79 milioni di quintali di latte. La produzione è anche superiore stando ai dati forniti dall'Istat alcuni anni fa.

Il nostro Paese conta da solo la metà degli impianti esistenti nella CEE, mentre la produzione di latte è limitata ad un decimo di quella complessiva della CEE. Abbiamo anche una lavorazione ridotta a 21 mila quintali all'anno di latte contro i 180 mila quintali del resto della Comunità. Importiamo burro dai Paesi della CEE per oltre 500.000 quintali, di cui circa la metà dalla Repubblica federale tedesca e un quarto dalla Francia.

Siamo quindi tra i maggiori consumatori: è una questione che riguarda non solo i produttori e l'industria di trasformazione, ma anche i consumatori di latte, nel senso che occorre mantenere un burro di qualità come lo abbiamo sempre avuto finora.

Vi è una parte elevata di impianti che lavorano a livello europeo, ma ci sono anche stabilimenti che lavorano a livelli e in quantità inferiori. Quindi, c'è un problema che sottoponiamo all'attenzione del relatore e del Governo, tenendo conto che dobbiamo modificare, come è già avvenuto in un'altra occasione, la qualità del prodotto. Se la nostra produzione nazionale è stata di circa 741.000 quintali negli anni passati e se la produzione di crema — ho un dato complessivo — è di 469.000 quintali, per un totale quindi 1.210.000 quintali, quanta parte di questa quantità, al momento in cui il provvedimento andrà in vigore, sarà ancora denominata « burro di qualità »? Sarà burro secondo la denominazione che era predisposta dal secondo comma dell'articolo 1 della legge del 1956, con un interrogativo che ci poniamo: perchè se importiamo circa 450.000 quintali di burro, pari al 42 per cento del fabbisogno, nel quale si pratica, come diceva il relatore, la miscelazione delle creme di siero con altri tipi di siero di latte, riteniamo ci sia il pericolo di avere burro ricavato solamente dalle creme di latte rispetto all'attuale situazione di consumo.

Nel secondo comma dell'articolo 1 si dice: « La denominazione "burro di qualità" è riservata al prodotto ottenuto unicamente dalla crema di latte di vacca, che risponde ai requisiti organolettici, analitici ed igienico-sanitari che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri della sanità e delle finanze ». Ora, quali sono questi requisiti? Perchè non sono precisati nel testo del disegno di legge?

Perchè rimandiamo ad un decreto del Ministero dell'agricoltura la definizione dei requisiti per il burro, mentre nella legge n. 1526 del 1956 tali requisiti erano fissati sin dall'inizio?

Inoltre, nell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame si prevede l'utilizzazione da parte dei produttori e confezionatori di burro di un registro vidimato dall'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi. Sempre in questo articolo si afferma poi che: « L'uso di denominazioni e di dizioni riferentisi a trattamenti applicati alla materia prima od al prodotto finito, per garantirne la salubrità, è consentito a condizione che il burro così trattato corrisponda ai requisiti stabiliti con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello della sanità ». In sostanza, nel testo al nostro esame non si fa più riferimento al concerto col Ministero delle finanze, mentre prima detto Dicastero svolgeva una funzione di controllo; anche a tale riguardo vorremmo avere una spiegazione.

Con gli articoli 2 e 3 vengono invece riformulate le norme riguardanti le multe e le ammende. Più in particolare l'articolo 2 aumenta il minimo della multa prevista dall'articolo 11 lasciando invece invariata la somma massima di 500.000 lire, mentre l'articolo 3 non apporta alcuna modifica all'entità della sanzione prevista dall'articolo 12. Teniamo presente che dal 1956 ad oggi è trascorso un quarto di secolo e che anche il solo semplice aggiornamento riferito all'inflazione comporta un adeguamento superiore a quello previsto dall'articolo 2. Inoltre non ci sembra opportuno lasciare i tetti massimi delle multe rispettivamente a 500.000 e 300.000 lire, e altrettanto vale per il minimo di 30.000 lire (pari ad una

multa stradale per attraversamento col rosso) fissato dall'articolo 3.

Un ulteriore motivo di perplessità sul provvedimento in titolo scaturisce dal fatto che esso, almeno a mio parere, non pone fine alla questione di ordine giurisprudenziale sorta sulla produzione del burro che si proponeva di risolvere. Infatti, sussiste tuttora il dubbio sull'opportunità di denominare « burro » il prodotto ottenuto dalla miscelazione.

Sottopongo queste mie valutazioni critiche all'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo per avere gli opportuni chiarimenti prima di giungere ad una definitiva presa di posizione su questo provvedimento che, peraltro, i nostri colleghi alla Camera hanno accolto quasi all'unanimità.

C H I E L L I . Anch'io, signor Presidente, come ha già fatto il senatore Sassone, non nascondendo alcune perplessità sul disegno di legge al nostro esame. La prima perplessità deriva dal fatto che, non avendo la ristrettezza dei tempi a nostra disposizione permesso di prendere visione dell'insieme delle conseguenze che possono derivare dalla modifica della legge concernente la difesa della genuinità del burro, stiamo legiferando troppo rapidamente senza approfondire e sciogliere i dubbi nati dalla lettura del testo.

Le mie osservazioni critiche, inoltre, sono motivate dal dubbio sull'utilità di questa norma, soprattutto per quanto riguarda la posizione dei produttori e consumatori da essa presi in esame. Mi riservo, insieme agli altri colleghi, di far conoscere successivamente, quando cioè saranno stati forniti gli opportuni chiarimenti, la posizione che, come appartenente al Gruppo comunista o a livello personale, potrò assumere. Posso dire intanto che, a mio parere, questo disegno di legge serve soltanto ad autorizzare la denominazione di burro per prodotti grezzi o comunque privi di qualche requisito. Sono invece convinto che la nostra Commissione e la Commissione sanità dovrebbero intervenire a livello di prezzo oltre che di etichetta al fine di disciplinare

l'immissione in commercio del prodotto. Sono infatti dell'avviso che la differenziazione di un prodotto dall'altro non debba riguardare esclusivamente il prezzo per il consumatore.

Mi sembra inoltre opportuno approfondire meglio gli effetti che tale normativa produrrà sui numerosi piccoli caseifici di carattere artigianale presenti in tutta Italia ed in modo particolare in Toscana. Tali caseifici potrebbero infatti essere privi della necessaria organizzazione richiesta da questo disegno di legge, quale l'uso di un libro di carico o scarico, o di qualche macchinario più moderno adatto ad un certo tipo di filtrazione, venendo così a trovarsi fuori del mercato.

Per quanto concerne poi le denominazioni, ho l'impressione che esse vadano ad esclusivo vantaggio dei trasformatori, permettendo loro di elevare il prezzo finale del prodotto. L'intera normativa in esame, pertanto, si tradurrebbe nello spingere le aziende ad introdurre alcune lievi modifiche — che definirei di furbizia, visto che comportano notevoli differenziazioni — che, come unico risultato, comporteranno un aumento del prezzo ed un maggiore profitto ai danni del consumatore.

Mi sembra inoltre che su questa delicata materia occorra un approfondimento molto severo perchè non bisogna dimenticare che a livello comunitario si produce una grande quantità di burro (oltre che di latte in polvere) di cui noi italiani siamo forti importatori. Non vorrei pertanto che la normativa oggi in discussione venisse a costituire solo un espediente per influire sul prezzo della CEE.

Mi auguro che le repliche del relatore e del Governo chiariscano i miei dubbi sull'argomento; attualmente però, lo ripeto, mi sembra che ancora una volta stiamo adottando un provvedimento che, come unica modifica, comporterà una differenziazione del prezzo per il consumatore. Ancora una volta legiferiamo con un provvedimento che non incentiva la produzione ma la commercializzazione, senza curarsi, o per lo meno senza avere uno schema, uno studio, un'analisi di quali effetti questo provvedimento

9^a COMMISSIONE

44° RESOCONTO STEN. (26 aprile 1983)

potrà provocare nei confronti dei produttori zootecnici, quindi di coloro che producono il latte, i quali avranno senza dubbio alcune ripercussioni. Occorre vedere quali ripercussioni potranno aversi nei confronti dei caseifici di piccola dimensione — che sono, ripeto, numerosi in Italia — che non hanno tutta quella organizzazione che può consentire il realizzarsi delle condizioni previste in questo disegno di legge.

I dubbi nascono da queste osservazioni; saranno, mi auguro, dubbi dovuti soltanto alla mia ignoranza nella conoscenza della materia; ma sono dubbi che mi permettono di definire legittimi, da affrontare e da verificare, tenendo conto della mancanza di tempo e dell'urgenza con cui si sta esaminando questo provvedimento. Se l'esame dell'argomento si potesse rinviare, tenendo conto del momento politico attuale, avremmo il tempo per poterci documentare e quindi per decidere sulla base di dati più precisi. Siccome questo tempo sembra che non ci sia, mi auguro che il relatore o altri colleghi più esperti siano in grado di sciogliere questi dubbi che mi lasciano fortemente perplesso circa l'utilità di questo provvedimento legislativo.

L A Z Z A R I. Signor Presidente, vorrei sollevare un'obiezione di carattere metodologico: non so se sia corretto formulare un disegno di legge rifacendosi soprattutto a motivazioni giurisprudenziali, in particolare quando il provvedimento riguarda problemi di natura alimentare e ha dei riflessi anche di natura sanitaria. Voglio dire con questo che ignoriamo la differenza, dal punto di vista sanitario, dei due tipi di latte, delle diverse qualità.

Vi è poi un risvolto, oltre che di carattere sanitario, anche di carattere economico, come già accennato. Non ci è stata data informazione sufficiente dal punto di vista economico, commerciale e produttivo: che cosa significa questo diverso tipo di produzione? Perchè in realtà questi provvedimenti un po' frettolosi creano dubbi, anche se può esserci un'esigenza obiettiva. So benissimo che il disegno di legge è stato

votato da tutti alla Camera, ma questa non è una motivazione sufficiente.

Riprendo il concetto iniziale: la motivazione giurisprudenziale è un grosso rischio perchè è solo uno degli aspetti del problema. Sappiamo benissimo che la differenza nella produzione, con tutti i problemi connessi, presenta anche aspetti di carattere sanitario estremamente gravi.

Quando si citano ad esempio la Comunità europea e gli altri paesi dell'Europa, occorre stare molto attenti, perchè negli altri paesi europei le leggi sanitarie ed i controlli sono molto diversi e molto più rigorosi sotto certi aspetti; quindi, invocando una situazione europea solo per un certo aspetto, si rischia di non dare la giusta dimensione al problema.

Faccio un riferimento, ad esempio, a quello che so io: in Germania la legislazione sanitaria sul latte è estremamente rigorosa sia per il trasporto sia per la lavorazione, con un rigore ed un controllo che da noi non esistono, o almeno non esistevano fino a qualche anno fa, stando alle mie conoscenze.

C O R D A R A. Sono leggi diverse.

L A Z Z A R I. Non parlo di leggi formali, ma di normativa sanitaria di carattere generale che opera in contesti diversi. Non si può certo prendere in considerazione lo stesso prodotto italiano e tedesco: il prodotto viene lavorato in due diversi contesti di norme sanitarie, perchè in quello Stato vi è un tipo di controllo che da noi non esiste. Vi sono delle differenze dovute anche alla geografia.

Non è che io sia contrario *a priori*, ma sollevo soltanto alcuni problemi: sarà lecito, ritengo, manifestare dei dubbi. Non dico di voler rovesciare le situazioni. Il nostro timore, da italiani, è che qualche furbo si inserisca in questi contesti di norme un po' frettolose per raggiungere un livello di produzione che una diversa metodologia non riesce a realizzare.

Può darsi che i nostri dubbi derivino dal fatto che il sospetto si annida per forza;

ma il sospetto nasce anche dall'esperienza e non solo dalla volontà preconcepita di voler giudicare male.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

V E N T U R I, *relatore alla Commissione.* Capisco che non è stato possibile esaminare approfonditamente il disegno di legge perchè è giunto solo adesso alla nostra attenzione, ma faccio notare che alla Camera è stato costituito un Comitato ristretto che ha esaminato a lungo il problema ed ha riconosciuto l'esigenza, l'urgenza e l'assoluta necessità di questo provvedimento. Se di norme frettolose si deve parlare, ci si deve riferire alla legge n. 1526, non a queste norme che intervengono a correggere alcune distorsioni di cui si è verificata l'esistenza nelle norme precedenti.

Uno dei deputati che credo abbia maggiormente esaminato il problema nel Comitato ristretto è l'onorevole Satanassi, che ha studiato attentamente la materia. Capisco che gli onorevoli colleghi Chielli e Sassone non abbiano tutti gli elementi, come non li ho io. Ma debbo contestare, almeno per quanto mi consta dagli atti, che si tratti di una norma adottata frettolosamente, senza essere stata sufficientemente approfondita e studiata.

Entrando nel merito, convince profondamente quello che si propone e di cui sollecito personalmente l'approvazione, perchè tale provvedimento mette i nostri produttori e i nostri caseifici, tenendo conto che i piccoli caseifici non hanno altra possibilità di produrre burro che quella della miscelazione con altri tipi di creme (sono d'accordo che essi sono molti e non delle dimensioni e dell'organizzazione dei caseifici esistenti all'estero), nelle stesse condizioni dei caseifici stranieri. Non vedo perchè i caseifici degli altri paesi della CEE debbano avere la possibilità di esportare poi in Italia il burro prodotto con questa metodologia mentre i nostri caseifici non possono usufruire (a causa della dizione non

perfetta dell'articolo 1 della legge n. 1526) delle stesse possibilità.

Mi preme far considerare lo svantaggio che i nostri produttori hanno e la confusione che esiste in definitiva, proprio per l'inesatta formulazione dell'articolo 1 della legge n. 1526. Il chiarimento è quindi indispensabile e ne è stata ampiamente sottolineata l'urgenza; essa non è solo di carattere giurisprudenziale, ma si tratta proprio di adeguare la nostra normativa, per quanto concerne la produzione, alla normativa degli altri paesi della CEE.

Per quanto riguarda poi le osservazioni sulla inadeguatezza delle soluzioni, rispondo che l'articolo 10 della legge n. 1526, comminante le sanzioni per i casi più gravi, rimane in vigore. Anche le sanzioni per i casi meno gravi sono rimaste quelle previste dalla legge n. 1526; infatti, opportunamente il Comitato ristretto della Camera dei deputati non ha ritenuto di inasprirle.

Non voglio dire che l'argomento sia stato fatto oggetto da parte mia di un esame approfondito, nè posso affermare di aver parlato con i produttori e le categorie interessate; però, avendo esaminato gli atti della Camera con serenità, propongo ai colleghi di approvare sollecitamente questo disegno di legge. Non è possibile infatti rimandare la sua approvazione perchè questo provvedimento non solo mette i nostri produttori al riparo da interpretazioni giurisprudenziali diverse, e quindi anche da ingiusti interventi repressivi, ma li considera alla stessa stregua dei produttori degli altri paesi della Comunità che poi esportano il burro nel nostro Paese.

Mi sembra, d'altronde, che la modifica all'articolo 1 sia molto ben strutturata; infatti, non permette di gabellare per burro proveniente dalla vacca il prodotto ottenuto da creme derivate da animali diversi. È previsto a tal fine dai commi primo, secondo, terzo e quarto che ai prodotti ottenuti dalla crema o dal siero di animali diversi dalla vacca possa essere attribuita la denominazione di burro con l'indicazione però della specie animale da cui proviene il latte. Non è detto infatti che il latte di animali diversi

9ª COMMISSIONE

44º RESOCONTO STEN. (26 aprile 1983)

dalla vacca sia privo di requisiti organolettici ugualmente apprezzabili.

Sono quindi stati a mio parere presi in considerazione tutti i possibili casi. Il provvedimento al nostro esame, pertanto, non mi sembra che meriti un giudizio di fretteolosità ed inadeguatezza perchè — non possiamo non rilevarlo ancora — è stato attentamente studiato dai nostri colleghi della Camera dei deputati.

Per tale ordine di motivi insisto affinché esso sia approvato e non rinviato. Rinviare l'approvazione di questo provvedimento, sia pure per un maggiore approfondimento, significherebbe non approvarlo affatto, mentre ci giungono dalla Camera dei deputati, in rappresentanza delle categorie interessate, vive pressioni e sollecitazioni affinché venga approvato al più presto e possa subito entrare in vigore.

M A R A V A L L E, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, per prima cosa sento il dovere di ringraziare il relatore per l'ampia replica, che mi esime tra l'altro dal dover controbattere alcune osservazioni avanzate dai senatori Chielli, Sassone e Lazzari. Naturalmente comprendo le loro perplessità e mi rendo conto che, data la ristrettezza dei tempi a disposizione ed il momento politico particolarmente difficile che stiamo vivendo, la Commissione agricoltura del Senato non ha potuto approfondire come avrebbe desiderato la materia.

Credo però, come dicevo, che la esposizione del relatore abbia chiarito alcuni dubbi manifestati dai senatori intervenuti. Ricordo da parte mia come il disegno di legge, attualmente all'esame di questa Commissione, sia stato elaborato e studiato approfonditamente dall'altro ramo del Parlamento. A tale scopo si è arrivati anche alla costituzione di un Comitato ristretto che ha preso come materia di esame anche un disegno di legge, simile a questo, che lo stesso Governo aveva presentato al concerto dal Consiglio dei ministri.

Anch' io mi associo alla richiesta del relatore di una rapida approvazione proprio

per i motivi da lui esposti e che faccio miei. Il problema che forma oggetto del nostro esame è molto serio, soprattutto se teniamo presenti l'entità delle importazioni da noi effettuate presso gli altri Paesi della CEE e la situazione del nostro mercato per i produttori italiani.

Credo però che questo disegno di legge, soprattutto con l'articolo 1, faccia finalmente una certa chiarezza sulla produzione di burro e sulla provenienza delle materie prime con cui il burro stesso viene prodotto prima di essere immesso sul mercato.

Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Chielli che, se non vado errato, considera eccessivamente lievi le pene pecuniarie comminate ai trasgressori, ricordo come queste multe siano state opportunamente mantenute a livelli modesti dal Comitato ristretto. Infatti rimane in vigore, nel caso di eventuali trasgressioni di notevole entità, l'articolo 10 della già citata legge n. 1526.

Svolte queste osservazioni, prego vivamente gli onorevoli senatori di volere approvare in via definitiva questo provvedimento di legge che, pur non pretendendo di mettere ordine in tutto il settore, costituisce però un momento di chiarezza, soprattutto per la giurisprudenza italiana che, come abbiamo visto, in alcuni casi ha emesso sentenze contraddittorie, generando così confusione tra i nostri produttori.

T A L A S S I G I O R G I. Signor Presidente, ritengo che i dubbi e le perplessità in ordine al provvedimento al nostro esame permangano.

P R E S I D E N T E. Mi sembra opportuna, a questo punto, una breve sospensione dei lavori.

Poichè non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

I lavori vengono sospesi alle ore 18,30 e sono ripresi alle ore 18,35.

Z A V A T T I N I. Signor Presidente, vorrei proporre alla Commissione di rinvia-

9^a COMMISSIONE

44° RESOCONTO STEN. (26 aprile 1983)

re il seguito della discussione alla seduta di domattina per meglio approfondire i contenuti ed i problemi relativi al provvedimento in discussione.

P R E S I D E N T E. Poichè non si fanno osservazioni, la proposta del senatore Zavattini si intende accolta.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è pertanto rinviato alla seduta che avrà luogo domani.

I lavori terminano alle ore 18,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI